

Gli affidamenti di servizi, forniture e lavori di manutenzione tramite il «MEPA universale»

Ing. Loris Pierbattista
Direttore Servizio Centrale di Committenza Comune Ascoli Piceno

Catania, 11 dicembre 2017

RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1, co. 449, L. 296/2006 II° periodo: [...] *Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, **possono** ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.***

Art. 26, co. 3, L. 488/1999: *Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.*

RICORSO ALLE CONVENZIONI QUADRO E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 1, co. 450, L. 296/2006: [...] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario **sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione** ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Art. 1, co. 1, L. 135/2012: [...] i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati **in violazione degli obblighi di approvvigionarsi** attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

- **sono nulli,**
- **costituiscono illecito disciplinare,**
- **sono causa di responsabilità amministrativa.**

FORNITURE AD ALTA ECONOMIA DI SCALA

Art. 1, co. 7, L. 135/2012: *relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,***

Decreto MEF 22.12.2015: prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, **utilizzando i sistemi telematici di negoziazione** messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.[...]

FORNITURE AD ALTA ECONOMIA DI SCALA

Art. 1, co. 7, L. 135/2012: [...] *E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da **altre centrali di committenza***

o a procedure di evidenza pubblica, e

- *prevedano **corrispettivi inferiori almeno** del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.*
- Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione.
- In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.

FORNITURE AD ALTA ECONOMIA DI SCALA

[...] Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, **dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma**. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Art. 1, co. 8, L. 135/2012: i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

FORNITURE AD ALTA ECONOMIA DI SCALA

ACQUISTO DI CARBURANTE

È possibile acquistare, al di fuori del Mercato elettronico (MePa) e della convenzione stipulata attraverso Consip, il carburante per i mezzi comunali, a prezzi notevolmente più vantaggiosi?

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 348/2017/PAR, 29 maggio 2017

«Per quanto riguarda l'acquisto di carburante, in generale ed ad eccezione degli esercizi 2017, 2018 e 2019, dunque, il ricorso diretto al mercato, laddove sia suscettibile di determinare un effettivo risparmio di spesa, potrà avvenire in presenza dei presupposti individuati dal legislatore e nei limiti da quest'ultimo fissati. Ne consegue che, qualora una amministrazione pubblica non volesse far ricorso ad altre centrali di committenza per l'acquisto di carburante, sottraendosi al meccanismo delle convenzioni-quadro, e volesse, invece, stabilire un rapporto diretto con un fornitore, **non potrebbe proprio farlo** nel presente esercizio (come negli altri due successivi), mentre al di fuori del periodo di sospensione della deroga, avrebbe l'obbligo di individuare tale fornitore mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi generali e secondo le modalità previste dal citato comma 494 dell'art. 1 della L. n. 208/2015»

FORNITURE AD ALTA ECONOMIA DI SCALA

Sussiste la deroga di cui all'art. 1, co. 510 della Legge 208/2015 ?

510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione **non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.**

CLAUSOLA RISOLUTIVA CONTRATTI STIPULATI AUTONOMAMENTE

Art. 1, co. 13, L. 135/2012: «Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi **hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto**, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e *previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite*, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. *Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.* Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.»

È LEGITTIMO L'AUTO-ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL FINE DI UTILIZZARE IL MEPA?

T.A.R. Marche, I, 7 marzo 2014, n. 325

«[...] Dalle considerazioni di cui sopra consegue l'infondatezza delle censure relative ai principi in materia di autotutela. Difatti, per costante giurisprudenza, persino l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto è inidonea a generare nella ditta provvisoriamente vincitrice una posizione consolidata. Sull'Amministrazione che intende esercitare il potere di autotutela incombe comunque un onere di motivazione, sia pure fortemente attenuato, circa le ragioni di interesse pubblico che l'hanno determinata, essendo sufficiente che sia reso palese almeno il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali essa ritiene di non procedere più all'aggiudicazione definitiva (Tar Toscana 9.5.2011 n. 1372). Nel caso in esame, ove la gara era ancora nella fase della valutazione delle offerte, non era dovuta neanche la comunicazione di avvio del procedimento di revoca (Tar Napoli 2.12.2013 n. 5475).

Di conseguenza, motivare l'annullamento della procedura in economia con la decisione di utilizzare il MEPA (fortemente incentivato dalla normativa) è del tutto sufficiente [...]»

PREZZI DI RIFERIMENTO A.N.A.C.

Art. 9, co. 7, D.L. 66/2014: «Fermo restando quanto disposto dagli articoli 11 e 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza, la predetta Autorità, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **fornisce**, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche **un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.** I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. **I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.**

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI

Art. 9, co. 3, D.L. 66/2014: «Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9, **sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali** le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, **gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni**, e gli enti del servizio sanitario nazionale **ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure**. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalità di attuazione.

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI ATTRAVERSO SOGGETTI AGGREGATORI – D.P.C.M. 24/12/2015

N.	Categorie di beni e servizi	Soglie (€)
1	Farmaci	40.000,00 €
2	Vaccini	40.000,00 €
3	Stent	S.R.C.
4	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	40.000,00 €
5	Protesi d'anca	S.R.C.
6	Medicazioni generali	40.000,00 €
7	Defibrillatori	S.R.C.
8	Pace -maker	S.R.C.
9	Aghi e siringhe	40.000,00 €
10	Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali	40.000,00 €
11	Servizi di pulizia per enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000,00 €
12	Servizi di ristorazione per enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000,00 €
13	Servizi di lavanderia per enti del Servizio Sanitario Nazionale	40.000,00 €
14	Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	40.000,00 €
15	Vigilanza armata	40.000,00 €
16	Facility management immobili	S.R.C.
17	Pulizia Immobili	S.R.C.
18	Guardiania	40.000,00 €
19	Manutenzione immobili e impianti	S.R.C.



MODALITÀ AUTONOMA SE:

- a) Soglie massime non raggiunte;
- b) Il fornitore non ha accettato ordinativi inferiori agli importi minimi previsti dall'iniziativa attivata;
- c) Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di riferimento o Consip e mancanza di accordi di collaborazione tra questi:

N.B.: Fermi restando i vincoli di disciplina generale in materia di acquisti di beni e servizi.

S.R.C. = Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali.

- Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo massimo annuo, a base d'asta, negoziabile autonomamente per ciascuna categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come individuate all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- Per le categorie di beni e servizi individuate dal presente articolo l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato secondo quanto previsto al successivo art. 2

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI – legge 208/2015 – Art. 1

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali**, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. [...]

✓ “approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali” implica il ricorso a tutti gli strumenti di Consip ossia (convenzioni quadro, accordi quadro, MePA, S.D.A.P.A.).

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI – legge 208/2015 – Art. 1

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, *suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente*, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

È POSSIBILE DEROGARE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI CONSIP?

ART. 1, co. 516 L 208/2015 - Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita **autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo**,

- **qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione**
- ovvero in casi di **necessità ed urgenza** comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati **all'Autorità nazionale anticorruzione e all'AGID**.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI – legge 208/2015

CHI È L'ORGANO DI VERTICE AMMINISTRATIVO?

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 14/2016

«Spetta al **dirigente apicale**, e non alla Giunta comunale, adottare il provvedimento autorizzatorio. Per ricondurre la vicenda nei parametri della regolarità amministrativa, ben potrà, comunque, il dirigente apicale competente ratificare il contenuto della deliberazione della Giunta comunale»

È POSSIBILE DEROGARE ALL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI CONSIP PER ACQUISTI INFORMATICI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000 EURO ?

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 52/2016/PAR

«l'art.1, comma 512, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 è **da considerarsi norma speciale rispetto al più generico art.1, comma 450, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006**, come novellato dall'art.1, comma 502, della suddetta legge n. 208/2015, così che per l'acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 Euro, è necessario che gli enti locali rispettino la procedura prevista dal richiamato comma 512»

ART. 37 D. Lgs. 50/2016 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

- possono procedere direttamente e **autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di **ordini** a valere su **strumenti di acquisto** messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

Art. 216, co. 10, D.Lgs. 50/2016: «Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (**AUSA**)».

DEFINIZIONI (ART. 3, CO. 1, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

cccc) «strumenti di acquisto»

Sono strumenti di acquisizione **che non richiedono apertura del confronto competitivo**. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

1. le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
2. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
3. il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dddd) «strumenti di negoziazione»

Sono strumenti di acquisizione **che richiedono apertura del confronto competitivo**. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

1. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
2. il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
3. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

ART. 37 D. Lgs. 50/2016 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

2. Salvo quanto previsto al comma 1,

- per gli acquisti di forniture e servizi di importo [pari o] superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di **lavori di manutenzione ordinaria** d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1
 - procedono mediante **utilizzo autonomo** degli **strumenti telematici di negoziazione** messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.
 - In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del **comma 3 o** procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

ART. 37 D. Lgs. 50/2016 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

4. Se la stazione appaltante è un **comune non capoluogo** di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 [n.d.a.: **autonomia per importi infra 40.000 euro servizi/forniture e 150.000 euro lavori**] e al primo periodo del comma 2, [n.d.a.: **ricorso a sistemi telematici per sotto-soglia servizi/forniture e lavori di manutenzione ordinaria infra 1 milione euro**] procede secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

COMUNI NON CAPOLUOGO

FAQ sul periodo transitorio Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all'AUSA possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo ?
 - Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia **possono procedere all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente**, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
 - Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l'Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221.

COMUNI NON CAPOLUOGO

FAQ sul periodo transitorio Art. 37 – Aggregazione e centralizzazione delle committenze

1. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i Comuni non capoluogo di Provincia iscritti all'AUSA possono procedere autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza limitazioni di importo ?
 - In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo [n.d.a. pari o] superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, nonché per l'acquisto di **lavori di manutenzione ordinaria** d'importo [n.d.a. pari o] superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all'AUSA, possono procedere all'affidamento mediante utilizzo autonomo **degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate** secondo la normativa vigente, se disponibili.
 - Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell'art. 37. Le stazioni appaltanti non iscritte all'AUSA procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all'Anagrafe.

COMUNI NON CAPOLUOGO – servizi sociali

3. L'art. 37 del d.lgs. 50/2016 si applica agli affidamenti di **servizi sociali** rientranti nell'allegato IX del Codice ?

A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l'applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall'art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143).

Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell'art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni **della legge 328/2000**, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell'ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).

bbbb) «mercato elettronico»

«uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per **importi inferiori alla soglia di rilievo europeo** basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica»

MA COSA È ACQUISTABILE SUL MEPA ?

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 27 novembre 2017, n. 1868

«In sostanza, è da ritenersi che i beni oggetto del bando non rientrano in quelli negoziabili dall'Amministrazione tramite il Mepa, per violazione dell'art. 50 delle regole di e-procurement, che richiede espressamente, ai fini dell'utilizzo della RDO la necessità che **i beni siano conformi "alle eventuali caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico di ciascun Bando"**, stante la radicale diversità dei prodotti richiesti con quelli previsti nel capitolato Mepa»

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 35 D. Lgs. 50/2016

SERVIZI ORDINARI

Settori ordinari: 209.000 – Settori speciali: 418.000
Parte II Codice

SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SPECIFICI ALL. IX

Settori ordinari: 750.000 – Settori speciali: 1 ML. euro
Regime specifico: artt. 142-144

APPALTI DI SERVIZI

SERVIZI SANITARI E SOCIALI

Regime alleggerito: art. 142 c.5bis ss.

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Soglia comunitaria standard: 209.000
Regime specifico: artt.31, c.8 – 157, c.2

SERVIZI ESCLUSI

Art. 17 es. servizi legali difensivi
Si applicano i principi generali di cui all'art.4

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 35 D. Lgs. 50/2016

FORNITURE

Settori ordinari: 209.000 – Settori speciali: 418.000
Parte II Codice

APPALTI DI FORNITURE

FORNITURE SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA SPECIALE DELLA SPENDING-REVIEW

Regime ordinario:
art. 1, c. 449-450 L.296/2006 ss.mm., ecc.

Regimi settoriali:
art.1, c.512 L.208/2015 (ICT) art.1, c.7, L.135/2012
(forniture ad alta economia di scala); art.9, c.3,
DL66/2014 e DPCM 24.12.2015 (soggetti
aggregatori).

FORNITURE ESCLUSE


art. 17-bis
Applicazione principi generali

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

ART. 35 D. Lgs. 50/2016

APPALTI DI LAVORI

Settori ordinari e Settori speciali: € 5.225.000



Vetrina del Mercato Elettronico



Bando	Categoria	Stato	Verde	Acquisti
<u>BENI</u> ←	Varie	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Beni del Patrimonio Culturale</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Edili</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Impianti</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Opere Specializzate</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei</u>	Lavori di manutenzione	Iniziativa attiva		
<u>SERVIZI</u> ←	Varie	Iniziativa attiva		

BANDI: Beni + Servizi + 7 LL.PP.

CAPITOLATI TECNICI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI ABILITAZIONE AFFERENTI AL BANDO “BENI”

Capitolati tecnici di dettaglio Bando Beni non firmata digitalmente

- Arredi (pdf - 2.02MB)
- Attrezzatura e Segnaletica stradale (pdf - 543.14KB)
- Attrezzature Sportive, Musicali e Ricreative (pdf - 547.74KB)
- Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro (pdf - 1.42MB)
- Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e liquidi funzionali (pdf - 253.28KB)
- Forniture specifiche per la Sanità (zip - 8.74MB)
- Impianti e Beni per la produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica (pdf - 880.67KB)
- Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (pdf - 2.59MB)
- Libri, Prodotti editoriali e multimediali (pdf - 522.51KB)
- Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture logistiche (pdf - 379.5KB)
- Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta (pdf - 1.18MB)
- Prodotti alimentari e affini (pdf - 600.77KB)
- Prodotti Cimiteriali e Funebri (pdf - 539.33KB)
- Prodotti Monouso, per Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (pdf - 910.01KB)
- Prodotti per il Verde, Vivaismo e Produzioni agricole (pdf - 610.85KB)
- Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica (pdf - 3.2MB)
- Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa (pdf - 4.72MB)
- Veicoli e Forniture per la Mobilità (pdf - 625.16KB)

CAPITOLATI TECNICI RELATIVI ALLE CATEGORIE DI ABILITAZIONE AFFERENTI AL “BANDO SERVIZI”

Capitolati tecnici di dettaglio Bando Servizi non firmati digitalmente

- Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 190.11KB)
- Servizi Audio, Foto, Video e Luci – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 299.58KB)
- Servizi Bancari – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 157.11KB)
- Servizi Cimiteriali e Funebri – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 908.25KB)
- Servizi Commerciali vari – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 169.38KB)
- Servizi di Amministrazione e Mediazione Immobiliare – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 217.64KB)
- Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 306.28KB)
- Servizi di Conservazione Digitale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 217.81KB)
- Servizi di Contact Center – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 310.67KB)
- Servizi di Firma digitale e Marca Temporale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 234.51KB)
- Servizi di Formazione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 341.76KB)
- Servizi di Gestione dei Rifiuti speciali – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 342.29KB)
- Servizi di Informazione e Marketing – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 539.49KB)
- Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi) – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 512.88KB)
- Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 290.89KB)
- Servizi di Monitoraggio Ambientale e Sanitario – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 475.31KB)
- Servizi di Organizzazione Viaggi – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 192.65KB)
- Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 438.32KB)
- Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi invernali – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 157.99KB)
- Servizi di Ricerca, Selezione e Somministrazione del Personale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 144.11KB)
- Servizi di Riscossione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 163.08KB)
- Servizi di Ristorazione – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 142.39KB)
- Servizi di Stampa e Grafica – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 362.39KB)
- Servizi di supporto specialistico – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 175.4KB)
- Servizi di Telefonia e Connettività – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 309.69KB)
- Servizi di Trasporto Persone – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 240.48KB)
- Servizi di Valutazione della Conformità – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 266.34KB)
- Servizi di Vigilanza e Accoglienza – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 348.39KB)
- Servizi di Voucher Sociali (c.d. Buoni Servizi) – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 140.54KB)
- Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata) – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 203.8KB)
- Servizi per l'Information & Communication Technology – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 1.05MB)
- Servizi per la gestione dell'energia – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 404.91KB)
- Servizi Postali di Raccolta e Recapito – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 152.72KB)
- Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria ed ispezione – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 1.87MB)
- Servizi Professionali al Patrimonio Culturale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 334.91KB)
- Servizi Professionali Attuariali – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 339.37KB)
- Servizi Professionali di Consulenza del Lavoro – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 350.31KB)
- Servizi Professionali di Revisione Legale – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 361.63KB)
- Servizi Professionali fiscali e tributari – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 353.69KB)
- Servizi Professionali legali e normativi – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 331.96KB)
- Servizi Sociali – Capitolato tecnico di Dettaglio (zip - 795.01KB)
- Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 141.81KB)
- Servizio di realizzazione Spettacoli Pirotecnici – Capitolato tecnico di Dettaglio (pdf - 124.92KB)

VETRINA DEL MERCATO ELETTRONICO – BANDI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. Lavori di manutenzione **EDILI**.
2. Lavori di manutenzione **STRADALI, FERROVIARI ED AEREE**.
3. Lavori di manutenzione **AMBIENTE E TERRITORIO**.
4. Lavori di manutenzione **BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE**.
5. Lavori di manutenzione **IMPIANTI**.
6. Lavori di manutenzione **IDRAULICI, MARITTIMI E RETE GAS**.
7. Lavori di manutenzione **OPERE SPECIALIZZATE** (quindi tutte le OS tranne OS-13, OS 18-A, OS 18-B, OS-23 e OS-32).

**CONTRATTI
SOTTO-SOGLIA
(Art. 36, co. 1, del Codice)**

**Devono rispettare i
principi:**

▪ **di cui all'art. 30, del Codice :**

- economicità, efficacia, tempestività e correttezza.
- libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.

Il principio di economicità può essere subordinato ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

▪ **di cui all'art. 34 del Codice:**

inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell' art. 144.

▪ **di cui all'art. 42 del Codice:**

conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

▪ **Rotazione degli inviti e degli affidamenti**

★ ***Possibilità di applicare le disposizioni di cui all'art. 50 del Codice:*** ★

conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

ART. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta;

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE discende da:

ART. 32, comma 2 – D.Lgs. 50/2016 –

« Nella procedura di cui all' **articolo 36, comma 2, lettera a)**, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite **determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato**, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, **le ragioni della scelta del fornitore**, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

ART. 3, comma 1 – L. 241/1990 –

«1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, **deve essere motivato**, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 30, COMMA 2, D. LGS. 50/2016: «Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi».

ART. 51, COMMA 1, D. LGS. 50/2016: «E' fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti».

ART. 35, COMMA 5, D. LGS. 50/2016: «Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta».

ART. 35, COMMA 9, D. LGS. 50/2016: « Per i contratti relativi a **lavori e servizi:**

- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO

ART. 35, COMMA 10, D. LGS. 50/2016: «Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando il valore cumulata dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

ART. 35, COMMA 11, D. LGS. 50/2016: «In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a **euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento** del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.

ART. 35, COMMA 12, D. LGS. 50/2016: Se gli appalti pubblici di **forniture o di servizi** presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei **dodici mesi precedenti** o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

1. Domanda:

Il 7 dicembre 2017 è stata affidata direttamente una fornitura di gpl pari a 38 mila euro IVA esclusa.

Ad aprile 2017 è già stata affidata direttamente la medesima fornitura per un importo di 10 mila euro IVA esclusa.

Il RUP ha agito correttamente ?

2. Domanda:

Affidamento del servizio di verifica preventiva dei tre livelli di progettazione.

Importo complessivo: 390.000,00 Euro;

Calcolo tariffa per verifica progetto preliminare: 70.000,00 Euro.

Sarebbe possibile affidare con procedura negoziata la verifica del progetto preliminare?

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016 –

«imporre uno stringente onere motivazionale finanche “in merito alla scelta della procedura seguita” potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge».

«**un onere motivazionale non previsto dalla legge** può apparire **in contrasto con i valori della semplificazione** e della non imposizione di oneri aggiuntivi non utili a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici, con possibili ricadute pregiudizievoli che si possono avere dal punto di vista dell'aumento del contenzioso. Sarà utile dunque, lo si ribadisce, che l'obiettivo essenziale di prevenzione della corruzione (...) sia ben bilanciato con la necessità di non ostacolare il rapido svolgimento di appalti di modesto valore».



È il modesto valore dell'importo del contratto la motivazione a fondamento di tale modalità di scelta del contraente

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, 31 ottobre 2017 n. 1632.

«Anche nell'ambito dell'affidamento diretto, d'altra parte, **la scelta dell'uno o dell'altro soggetto non è libera**, ma frutto di specifiche ragioni (*affidabilità, convenienza, qualità e simili*) che devono essere accertate e debitamente dimostrate mediante congrua motivazione».

T.A.R. Lombardia, Milano, I, 23 ottobre 2017, n. 2011.

Affidamento diretto non (di norma) procedimentalizzato (è sufficiente richiedere dei semplici preventivi di spesa). Se, in auto-vincolo, si pone in essere un procedimento la violazione delle regole può essere censurata

«In particolare, osserva il Collegio che, malgrado la stazione appaltante abbia formalmente qualificato la procedura impugnata in termini di “indagine di mercato”, ha in realtà esperito una vera e propria gara ufficiosa, non essendosi infatti limitata ad acquisire una conoscenza dell'assetto del mercato, e quindi, dell'esistenza di imprese potenziali contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono disposte a praticare, avendo invece effettuato una valutazione comparativa delle offerte, insita nel concetto stesso di gara, ciò che impone all'amministrazione di rispettare le prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità (C.S., Sez. IV, 5.4.2006, n. 1789), e pertanto, in questo caso, l'obbligo di procedere alla rinegoziazione solo con la concorrente prima in graduatoria, e non invece anche con la seconda classificata».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento diretto infra 40.000,00 Euro.

CONTRATTI CON FINANZIAMENTO Unione Europea

Comitato di coordinamento dei fondi COCOF 07/0037/09-IT «Orientamenti per la determinazione delle **rettifiche finanziarie** da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente **in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici**” ,

«Come indicato nella comunicazione interpretativa della Commissione n. 2006/C 179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" (nel seguito "la comunicazione interpretativa"), la Corte di giustizia dell'Unione europea *ha confermato che le disposizioni e i principi del trattato CE si applicano anche agli appalti che esulano dall'ambito di applicazione delle direttive*».



È necessario esperire un minimo di confronto concorrenziale anche per importi al di sotto 40.000 Euro.

ANAC - Linee Guida n.4 (Delibera n.1907 del 26 ottobre 2016) - ROTAZIONE

Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (testo in consultazione par.4.3.2)

3.3.2 Il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016 fa sì che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o della riscontrata effettiva **assenza di alternative** ovvero del **grado di soddisfazione** maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della **competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi** praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent.n.1336 dell'8 marzo 2017 – Affidamento diretto

- « 1. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, definite "semplificate", va riconosciuta alle PP.AA. appaltanti una **ampia discrezionalità** anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura; la marcata discrezionalità che connota le predette procedure è temperata da alcuni principi, tra i quali la **trasparenza** (come antidoto preventivo a comportamenti arbitrari e, più in generale, alla questione "corruzione") e la **rotazione** (funzionale ad assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie per evitare che il carattere discrezionale della scelta si traduca in uno strumento di favoritismo).
2. E' legittimo l'**affidamento diretto** di un servizio senza la consultazione del precedente gestore ai fini della indagine di mercato preliminare all'affidamento; infatti, anche se il combinato-disposto dagli artt. 36, 1° comma e 30, 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 **pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione**, tuttavia, a meno di non volerne vanificare la valenza del principio di rotazione, esso privilegia indubbiamente l'affidamento a soggetti diversi da quelli che in passato hanno svolto il servizio stesso, e ciò con l'evidente scopo di evitare la formazione di **rendite di posizione** e conseguire, così, un'effettiva concorrenza (che sarebbe altresì frustrata dalla posizione di vantaggio in cui si trova l'operatore uscente, a perfetta conoscenza della strutturazione del servizio da espletare) »

CONTRATTI SOTTO SOGLIA - Fascia di affidamento \geq 40.000,00 Euro.

Cons. Stato, commissione speciale, parere 13 settembre 2016, n. 1903/2016

«La motivazione (*nota: in merito alla scelta della procedura seguita*) è al contrario opportuna, fermo restando che direttamente la legge consente l'opzione, quando si opta per la procedura semplificata, poiché in tal modo la stazione appaltante rende espliciti e verificabili (anche dal giudice) percorsi decisionali che, data la frequenza del sistema di offerte sotto soglia, resterebbero altrimenti opachi e talora influenzabili di fenomeni corruttivi».

«per gli affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro (*nota: ll.pp.*), la scelta di una procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazioni alle ragioni di convenienza».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante **procedura negoziata** previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture** di almeno **cinque** operatori economici individuati sulla base di **indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno **quindici** operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, **individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

Principio generale pubblicità preventiva

Art. 216, comma 9 Codice: «..... avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante **mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni**, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice».

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie **fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).**

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI

ART. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi in materia di trasparenza

1 [...] **Tutti gli atti** delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché **alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di** servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, **devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”**, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Principi in materia di trasparenza

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, **altresì, pubblicati** sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare ad una RDO MePA

T.A.R. Lazio, Roma, III-quater, 11 maggio 2017, n. 5683 - *È necessario che l'operatore sia effettivamente iscritto sul MePA ad una determinata data?*

« (nella lettera di invito era previsto agli operatori quale requisito di ordine generale per la partecipazione alla procedura **l'iscrizione al Mercato Elettronico della PA al bando ICT 2009**)

- il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da tutti i fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi e le proprie proposte di servizi sul sistema informatico;
- come ben illustrato dalla società ricorrente "Accedendo alla vetrina del mercato elettronico e navigando sul catalogo prodotti le amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi ed effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze;
- in sostanza attraverso tale metodo le amministrazioni svolgono prima una ricerca di mercato ed individuano i prodotti più rispondenti alle proprie esigenze e successivamente instaurano con le imprese così identificate una successiva gara;
- in simile contesto, quindi, l'iscrizione effettiva sul MEPA è essenziale che sussista ad una determinata data, atteso che opinando diversamente, non avrebbe alcuna rilevanza la prima formale fase della articolata procedura, con la conseguenza ulteriore che ammettere alla fase successiva della procedura un'impresa tardivamente iscritta verrebbe a configurare una palese violazione della par condicio.

Né risulta conferente l'argomentazione della ----- la quale sul presupposto che aveva presentato domanda di iscrizione antecedentemente alla data di scadenza del termine previsto per la comunicazione della manifestazione di interesse, ha affermato che la tardività dell'iscrizione è unicamente imputabile all'operato dell'amministrazione competente e non ad una propria negligenza.

[...] tale aspetto [...] risulta del tutto ininfluenza ai fini della legittimità della contestata non ammissione, la quale si basa unicamente sul dato fattuale oggettivo **della mancata iscrizione nel MEPA ad una determinata data**»

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro (testo in consultazione uguale par. 5.2.2)

- 4.2.2 Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del Codice la stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente ha **carattere eccezionale** e deve essere **adeguatamente motivato** avuto riguardo al **numero ridotto di operatori** presenti sul mercato, al **grado di soddisfazione** maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero **all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento**.
- 4.2.5 La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico.

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – *prevalenza del principio di rotazione*

TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent.n.1906 del 15 dicembre 2016

« avendo la ricorrente effettuato il servizio negli anni precedenti, il mancato invito alla procedura si giustifica agevolmente con l'applicazione del principio di rotazione.

...il "rispetto del principio di rotazione", e, trattandosi di una norma speciale relativa alle gare sotto soglia, essa prevale sulla normativa sulle gare in generale (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 4 ottobre 2016, n. 419).

.....; *in sostanza, ove l'Amministrazione si determini a invitare anche il precedente gestore, dovrebbe spiegare l'apparente contrasto con il principio, normativamente fissato, di rotazione*" (Tar Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372)»

TAR Campania, Napoli, sez. VIII, ordinanza n.390 del 9 marzo 2017

« Il principio di rotazione degli affidamenti per gli appalti sotto soglia **appare prevalente** e comporta, di regola, l'esclusione dell'invito del precedente gestore del servizio; (..) pertanto, (..) il mancato invito del precedente gestore non necessita di una specifica motivazione, occorrendo, al contrario, nel caso motivare la partecipazione del precedente gestore »

Cons. Stato, VI 31 agosto 2017, n. 4125

1. «occorre tenere conto della posizione del precedente affidatario anche nella procedura negoziata di seconda fascia di importo, al fine di rispettare in modo assoluto il principio di rotazione»

(Dalla pronuncia non è chiaro come fossero stati selezionati gli operatori economici)

2. Non viene accolta la tesi del ricorrente che «i soggetti partecipanti alla procedura ad inviti non avrebbero potuto sollevare la questione della rotazione ma solo quelli "pretermessi"»

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE – *prevalenza del principio di rotazione*

TAR Toscana, Firenze, sez. II, sent.n.454 del 23 marzo 2017

(affidamento di una concessione di servizi)

- * La violazione del principio di rotazione può essere dedotta non solo dall'operatore economico non invitato alla gara ma **anche dal concorrente non aggiudicatario**: e ciò in quanto la ratio del principio di rotazione che è quella di evitare situazioni di "consolidamento" in capo al precedente gestore, ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, anche già invitati alla gara.
- * Le previsioni del Titolo II del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo n. 50/2016) sono applicabili alle concessioni "per quanto compatibili" (art. 164 comma 2): di conseguenza, anche alle concessioni si applica il *principio di rotazione in quanto ricompreso nel più ampio principio di libera concorrenza* (di cui il principio di rotazione costituisce espressione, in considerazione della sua finalizzazione a soddisfare "l'esigenza della maggiore apertura al mercato senza comprimere, oltre i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente.
- * **posto che l'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale, è necessaria un'adeguata motivazione in merito all'invito effettuato anche a detto soggetto in fase di nuovo affidamento del nuovo servizio** (in linea con delibera ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097);
- la suddetta violazione comporta la necessaria rinnovazione della gara, **a partire dagli inviti senza che possa essere disposta l'aggiudicazione della procedura alla seconda classificata.** (in linea con delibera ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 paragrafo 4.2.2.).

→ **Consiglio di Stato, sez. VI, sent.n.4125 del 31 agosto 2017: si può affidare al secondo – scorrimento.**

(Possibilità di affidare alla seconda T.A.R. Sicilia, Palermo sez. III, 27 luglio 2016, n. 1916).

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - *Principio di rotazione non ha valenza precettiva assoluta*

TAR Campania, Napoli, sez. V, sent.n.1356 dell'8 marzo 2017 - (Invito ai fornitori iscritti all'albo + l'operatore uscente)

« ... L'amministrazione aggiudicatrice, nell'invitare a presentare l'offerta a **ben 19 ditte inserite nell'albo dei fornitori della Regione**, per la categoria n. 28, classe n. 1, "Servizi di vigilanza e sorveglianza", si è attenuta al disposto dell'art. 36, comma 2, lettera b), del d. lgs. n. 50 del 2016, che prevede la consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuabili, per l'appunto, anche tramite elenchi. **Reputa il Collegio che l'aver invitato a partecipare alla procedura pure l'impresa uscente, oltre a non violare alcuna specifica prescrizione, non si pone nemmeno in contrasto col principio di parità di trattamento**, attesa la posizione differenziata dell'attuale gestore del servizio rispetto alla più ampia platea dei potenziali aspiranti alla commessa. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr., ex multis, T.A.R. L'Aquila, sez. I, 9 giugno 2016, n. 372) ha chiarito che, **se non può configurarsi, in linea di principio, alcun obbligo di invitare ad una gara informale il gestore uscente, indubbiamente la stazione appaltante ha facoltà di consentirgli la partecipazione, proprio nell'ottica della massima partecipazione**, soprattutto quando vi siano valide ragioni giustificatrici, come nella specie, in cui la necessità di rimodulare le modalità di svolgimento del servizio non sono imputabili all'istituto di vigilanza privata ma alla scelta organizzativa compiuta dalla stazione appaltante attraverso il trasferimento della sede dei propri uffici. Per la stessa ragione non è configurabile alcuna violazione al principio di rotazione nell'affidamento del servizio,»

SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE - *Principio di rotazione non ha valenza precettiva assoluta*

TAR Veneto, I, 26/05/2017 n. 515

«[...] il principio di “rotazione” degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate svolte in base all’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui **in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale** (in questi termini: Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119). Pertanto, “ove il procedimento per l'individuazione del contraente si sia svolto in maniera essenzialmente e realisticamente concorrenziale, con invito a partecipare alla gara rivolto a più imprese, ivi compresa l'affidataria uscente, e risultino rispettati sia il principio di trasparenza che quello di imparzialità nella valutazione delle offerte, può dirsi sostanzialmente attuato il principio di rotazione, che non ha una valenza precettiva assoluta, per le stazioni appaltanti, nel senso di vietare, sempre e comunque, l'aggiudicazione all'affidatario del servizio uscente. **Se, infatti, questa fosse stata la volontà del legislatore, sarebbe stato espresso il divieto in tal senso in modo assoluto**” (TAR Napoli, II, 27.10.2016 n. 4981)»

T.A.R. Toscana, II, 12 giugno 2017, n. 816

«Il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultimo»

ANAC - Linee Guida n.4 (Delibera n.1907 del 26 ottobre 2016)

Sorteggio:

4.2.3 Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

TAR Puglia, Lecce, I, n. 355 del 24 febbraio 2017 - Necessaria la verifica di tutti gli operatori

« Aver ammesso al sorteggio in questione anche imprese **non iscritte presso la C.C.I.A.A.** per le attività oggetto della prevista concessione, nonostante la chiara previsione della lex specialis cui la stessa P.A. si era **autovincolata**, inficia, da tale momento, la legittimità della relativa procedura con conseguente illegittimità anche degli atti successivi, ivi compresa l'aggiudicazione nelle more intervenuta.»

TAR Toscana, I, n. 1312 dell'8 agosto 2016 – (procedura disciplinata dal D.Lgs. 163/2006)

«Nella procedura negoziata senza bando possono essere sorteggiati – al fine di individuare gli invitandi, anche soggetti non qualificati.»

ANAC, Delibera n.217 dell'1 marzo 2017

«Procedura MEPA: E' conforme a quanto previsto dalla specifica disciplinadi acquisizione MEPA, che l' invito a partecipare ad una procedura negoziata indetta con RDO sia rivolto ad imprese abilitate al sistema anche se non iscritte allo specifico catalogo per cui è formulata l'offerta, purché al momento della presentazione dell'offerta abbiano provveduto ad abilitarsi per lo specifico settore».

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

ART. 36, co.7, D. Lgs. 50/2016

7. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. **Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.** Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 9.

T.A.R. Basilicata, I, 22 marzo 2017, n. 252

«...la stazione appaltante deve effettuare il sorteggio degli offerenti da invitare in un'apposita **seduta pubblica**, alla quale possono assistere i rappresentanti di tutte le imprese che hanno presentato la domanda di partecipazione, **ma con modalità tali da non far conoscere ai presenti le imprese sorteggiate.**

La data di tale seduta pubblica, dedicata al sorteggio, può essere indicata nell'Avviso di indagine di mercato **oppure con qualche giorno di anticipo nel sito internet della stazione appaltante.**

Pertanto, poiché la stazione appaltante ha effettuato il sorteggio esclusivamente alla presenza del Responsabile del procedimento, del Segretario Comunale del Comune (...), nella qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, e di due testimoni, senza consentire la presenza dei rappresentanti **delle imprese partecipanti, come attestato con il verbale di sorteggio del 28.11.2016, deve ritenersi che, nella specie, sono stati violati i principi di trasparenza e pubblicità».**

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DELL'AMMINISTRAZIONE ED ELENCO DEL MEPA

T.A.R. Puglia, Bari, sezioni unite, 5 ottobre 2017, n. 1018

«Secondo l'interpretazione fornita dal Ministero, prima dell'adozione delle linee-guida, il riferimento della norma "ai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti" **obbligava le Amministrazioni ad utilizzare esclusivamente albi di fornitori dalle stesse "formati", escludendo ogni possibilità di considerare come idonei gli elenchi di operatori presenti sul Me.PA.**

II.3 L'assunto non convince.

La propugnata interpretazione, infatti, oltre a non trovare alcun riscontro letterale nel testo della disposizione normativa, risulta contraria alla ratio della disciplina transitoria che ha invece inteso individuare nella compatibilità con il nuovo codice il criterio discretivo della idoneità/inidoneità degli elenchi "utilizzati" dalle stazioni appaltanti, così valorizzando alcune buone prassi già diffuse nell'esperienza delle pubbliche amministrazioni, rendendole immediatamente adoperabili nelle more dell'adozione delle linee-guida.

Pertanto, come rimarcato dalla difesa del civico ente, la tesi qui respinta risulta anche sconfessata dall'intervento esplicativo dell'ANAC, che ha espressamente riconosciuto alle amministrazioni la possibilità di attingere i soggetti da invitare **"dall'elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico della P.A."** [cfr. linee-guida n. 4 del 26 ottobre 2016, punto 4.1.1, lettera c)].

Le linee-guida in questione, aventi carattere non vincolante e finalisticamente improntate all'individuazione ed all'implementazione di buone prassi, attraverso ulteriori indicazioni di dettaglio rispetto alla disciplina legislativa (cfr. parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 settembre 2016), risultano sul punto meramente ricognitive di un dato già chiaramente espresso dall'art. 36 oltre che dall'art. 216, comma 9, cit., atteso che già all'epoca della gara gli elenchi di operatori presenti sul MePA risultavano utilizzabili, in quanto compatibili con i principi del nuovo codice, **essendo aperti all'inserimento degli operatori interessati e in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, affidabilità e professionalità, individuati in base a criteri rigorosi e trasparenti, nel rispetto del principio di non discriminazione»**

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – PROCEDURE ORDINARIE

ART. 36, co.9, D. Lgs. 50/2016

9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i **contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana**, serie speciale relativa ai contratti pubblici;

per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

ART. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Criteri di sostenibilità energetica e ambientale

- I criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contengono specifiche tecniche e clausole contrattuali per consentire alle stazioni appaltanti il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione;
- i C.A.M. devono essere inseriti come contenuto obbligatorio nella documentazione progettuale e di gara (di norma nel capitolato);
- dall'entrata in vigore del correttivo (20 maggio 2017) si applicano in modo integrale (cioè per il 100% del totale d'appalto) e per qualunque importo – anche sotto soglia. Pertanto generano condizioni obbligatorie di «esecuzione» dell'appalto;
- sono considerati anche come «criteri di valutazione» dell'offerta tecnico qualitativa, con carattere quindi “premiale” rispetto a quelli “di base” del capitolato tecnico di esecuzione.

GLI ACQUISTI VERDI E I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

TIPOLOGIA	NORMATIVA
Apparecchiature elettriche ed elettroniche per ufficio	Decreto 13 dicembre 2013
Fornitura e servizio di noleggio di arredi interni	Decreto 11 gennaio 2017
Arredo Urbano	Decreto 5 febbraio 2015
Aspetti sociali negli appalti pubblici	Decreto 6 giugno 2012
Ausili per l'incontinenza	Decreto 24 dicembre 2015
Carta	Decreto 4 aprile 2013
Cartucce per stampanti	Decreto 13 febbraio 2014
Edilizia	Decreto 11 ottobre 2017
Illuminazione pubblica	Decreto 23 dicembre 2013

GLI ACQUISTI VERDI E I CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

TIPOLOGIA	NORMATIVA
Pulizia e prodotti per l'igiene	Decreto 24 maggio 2012
Rifiuti urbani	Decreto 13 febbraio 2014
Ristorazione collettiva e derrate alimentari	Decreto 25 luglio 2011
Serramenti esterni	Decreto 25 luglio 2011 (annullato ed incorporato nel CAM edilizia)
Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)	Decreto 7 marzo 2012
Prodotti Tessili	Decreto 11 gennaio 2017
Veicoli	Decreto 8 maggio 2012
Verde pubblico	Decreto 13 dicembre 2013
Servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la fornitura di prodotti detergenti	Decreto 18 ottobre 2016
Trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade	Decreto 15 febbraio 2017

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

LA VERIFICA DEI REQUISITI A SEGUITO DEL CORRETTIVO

ART. 36, co. 5, D. Lgs. 50/2016

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei **requisiti avviene sull'aggiudicatario**.

La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Le stazioni appaltanti devono **verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti** nella lettera di invito.



- A. A prescindere dall'importo è obbligatoria sia la richiesta del possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80), sia la loro verifica documentale.
- B. Per i servizi e le forniture i requisiti economici e tecnici, se richiesti vanno anche verificati.

Ciò non vale per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro**, per i quali, in virtù del sistema unico di qualificazione, è indefettibilmente necessario il possesso di attestazione-SOA e per i lavori **di importo inferiore a 150.000 euro** per i quali tuttora vige l'art. 90 del DPR 207/2010.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA

RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


ART. 36, cc. 6 e 6-bis, D. Lgs. 50/2016

6: Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono **[nota: *va letto come “debbono”, ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450*]** procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis: Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal **sogetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico**.

Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.

REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLE GARE



REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALLE GARE

TRGA, Bolzano, sent.n.144 del 26 aprile 2017

«Dall'esame dell'art. 83 si deve innanzitutto desumere che la P.A. in ordine ai requisiti di selezione di cui all'art. 83, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, gode di un margine di **discrezionalità, fatta eccezione per quelli sub a) "requisiti di idoneità professionale"**, in relazione ai quali - al comma 3 - si prevede l'obbligo di accertamento dell'iscrizione ai registri presso la Camera di Commercio. In relazione agli ulteriori criteri di selezione, l'art. 83, ai commi 4, 5 e 6, indica quali requisiti le stazioni appaltanti "possono" richiedere ai partecipanti, ben potendo le stesse, quindi, valutare *aliunde* la capacità degli stessi. Da ciò consegue che l'Amministrazione può scegliere se prevedere nel bando, a pena di esclusione, i requisiti di selezione indicati all'art. 83, o meno.

Ad avviso del Collegio tale discrezionalità della scelta dell'Amministrazione non si spinge però oltre la stesura del bando, nel senso che l'Amministrazione, una volta scelto di richiedere il possesso di un determinato requisito, in caso di un non completo o mancante deposito della relativa documentazione, non può ignorare completamente tale circostanza, come è stato fatto nel caso de quo. Se si ammettesse, infatti, una tale libertà, si priverebbe di qualsiasi rilevanza le clausole della *lex specialis* concernenti l'ammissione alla gara previa dimostrazione del possesso di determinati requisiti di selezione. Non solo ma si giungerebbe anche a determinare *ex post* una oggettiva alterazione delle condizioni di partecipazione di un concorrente a danno degli altri concorrenti»

LA QUALIFICAZIONE IN FASE DI AFFIDAMENTO CORRISPONDE A QUELLA IN FASE DI ABILITAZIONE ?

SECONDO CONSIP



COSA NON È NECESSARIO CHIEDERE ALLE IMPRESE...

Per essere abilitate al MePA e per partecipare alle RDO, le imprese devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti dal Bando.

Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l'impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RDO. L'onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo **alla CONSIP** e libera le Stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara.

Ecco l'elenco delle dichiarazioni rilasciate in Abilitazione e approvate da Consip:

- **Dati dell'impresa** (*ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di Commercio*);
- **Oggetto Sociale**;
- **Legali Rappresentanti e relativi poteri**;
- **Amministrazione della società** (*Amministratori / quote / diritti reali e di godimento*);
- **Dichiarazione relativa al rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili** (L. 68/1999);
- **Dichiarazioni relative all'art. 80** (*requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici*);
- **Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA.**

POTRAI CONSULTARE TUTTE LE DICHIARAZIONI RESE DALLE IMPRESE IN FASE DI ABILITAZIONE (E DI SUCCESSIVO RINNOVO) QUANDO AVVIERAI L'ESAME DELLE OFFERTE. In corrispondenza di ciascun concorrente potrai infatti accedere ai documenti sottoscritti dai legali rappresentanti relativi a:

- Dichiarazioni di possesso requisiti di ordine generale ex art. 80/ D.Lgs 50 ("Domanda di Abilitazione al MEPA")
- Rinnovo e modifica delle predette dichiarazioni (Domanda di "Modifica/Rinnovo Dati Impresa")
- Dichiarazioni di poteri di nuovi Legali Rappresentanti (Domanda di "Aggiunta Legale Rappresentante")
-

In aggiunta alle suddette dichiarazioni, l'impresa sottoscriverà necessariamente (*nel documento di offerta generato automaticamente dal sistema*) ulteriori dichiarazioni in sede di offerta, rivolte alla specifica Stazione appaltante e riferite alla specifica RDO:

DICHIARAZIONI RESE DALL'OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI ABILITAZIONE

TALI DICHIARAZIONI SONO VISIBILI ANCHE DALL'AMMINISTRAZIONE?

- In fase di creazione di un ODA (Ordine diretto di acquisto) = SI
- In fase di predisposizione della Trattativa diretta = NO
- In fase di esame offerte della RDO = SI

LA QUALIFICAZIONE IN FASE DI AFFIDAMENTO CORRISPONDE A QUELLA IN FASE DI ABILITAZIONE ?

Direttiva 2014/24/UE «considerando» n. 85, primo comma»

«È importante che le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici siano basate su informazioni recenti, in particolare per quanto attiene ai motivi di esclusione, dal momento che importanti cambiamenti possono avvenire molto rapidamente, ad esempio in casi di difficoltà finanziarie che renderebbero l'operatore economico inidoneo o, al contrario, perché un debito in essere relativo ai contributi previdenziali potrebbe essere stato saldato nel frattempo. Pertanto è preferibile che le amministrazioni aggiudicatrici verificano tali informazioni, ove possibile, mediante l'accesso alle banche dati pertinenti, che dovrebbero essere nazionali in quanto gestite da autorità pubbliche [...]»

Cons. Stato, III, 7 aprile 2014, n. 1634

Non può esserci equipollenza fra la fase di accertamento dei requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'albo dei fornitori e quella che ha luogo nel singolo esperimento di gara. Le due dichiarazioni avvengono in tempi e per finalità diversi.

«Il collegio, [...], esclude che possa esservi equipollenza fra la fase di accertamento dei requisiti generali di cui all'art. 38 per l'iscrizione all'Albo dei fornitori e quella che ha luogo nel singolo esperimento di gara. Le due dichiarazioni avvengono in tempi e per finalità diversi e, quando la dichiarazione interviene ai fini dell'ammissione alla gara, si deve tener conto dell'assetto societario, nei suoi riflessi sull'identità degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, che può essere diversa da quella in cui ha avuto luogo l'ultimo aggiornamento dell'albo dei fornitori».

VERIFICA DEI REQUISITI NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO

Regole di e-procurement

art.46 co.7, regole di e-procurement: Il **Soggetto Aggiudicatore** è l'unico ed esclusivo responsabile della verifica dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in capo ai Fornitori per la partecipazione alle procedure di acquisto del MEPA, dell'acquisizione della relativa documentazione, così come dei controlli e delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla normativa vigente. In particolare, è integralmente rimessa al Soggetto Aggiudicatore la valutazione in ordine alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) e c), D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dichiarate dal Fornitore in sede di compilazione della Domanda di Abilitazione.. Resta fermo che il Soggetto aggiudicatore potrà utilizzare, sotto la propria esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore eventualmente disponibili nel Sistema.

art.37 cc.1 e 2, regole di e-procurement:

1. Le Domande di Abilitazione verranno esaminate da Consip, la quale, nello svolgimento dell'istruttoria, potrà avvalersi di strutture di supporto
2. preso atto dell'avvenuta accettazione delle presenti Regole e dei Documenti dello Strumento di Acquisto/Negoziazione, **verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Bando di Abilitazione in capo al Fornitore richiedente, entro il termine e con le modalità indicate dal Bando di Abilitazione**, Consip emette il provvedimento di Abilitazione o di motivato diniego, dandone notizia al richiedente.

GLI STRUMENTI DEL MEPA

	Tipologia	Importo	Disciplina	Strumenti		
Codice 50/16	Forniture	209.000	Sottosoglia: artt.36 e 63 (negoziata)	RDO	ODA (<40.000)	Trattativa diretta < 40.000 (art.36); (art.63).
	Servizi	209.000 750.000				
	LL.PP. manutenzio ne	1.000.000				



PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE ANCHE PER LE RDO MEPA?

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 14 giugno 2017, n. 450

Trattasi di RDO per l'affidamento dei servizi di organizzazione dei eventi culturali e teatrali promossi da Dipartimento universitario

«In base al comma 2 bis dell'art. 120 del cpa "Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.»

Con tale norma il legislatore, derogando al principio dettato dall'art. 100 c.p.c, secondo cui "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse", ed innovando rispetto alla granitica giurisprudenza amministrativa in merito, ha onerato tutti i partecipanti ad una gara, dell'impugnazione immediata delle ammissioni in una fase antecedente al sorgere della lesione concreta e attuale data dall'aggiudicazione; ciò, nella precipua ottica di cristallizzare e rendere intangibile la fase di gara relativa alla definizione della platea dei soggetti ammessi (parere Consiglio di Stato, 1 aprile 2016, n. 855), in un momento antecedente all'esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione, evitando così un possibile annullamento dell'affidamento per un vizio a monte della procedura.

La norma in parola non pone dubbi interpretativi, conseguendone l'irricevibilità del ricorso proposto avverso l'aggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell'aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all'art. 120, comma 2 bis c.p.a. (TAR Veneto, sez. I, 17 maggio 2017, n. 492; TAR Toscana, sez. I, 18 aprile 2017, n. 582; T.A.R. Campania, sez. VIII, 2 febbraio 2017, n. 696, T.A.R. Lazio, sez. I, 4 aprile 2017, n. 4190). [...] **Il ricorso**, pertanto, nella parte in cui, con il primo motivo, è **teso a censurare l'assenza di un requisito soggettivo di capacità economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario, deve essere dichiarato irricevibile».**

STAND STILL NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO

Art. 32, co. 9, D.Lgs. 50/2016: «Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 32, co. 9, D.Lgs. 50/2016: « Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

- a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
- b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il **mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb)** e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

Deroga stand still	Procedure negoziata «tradizionale» (art.36 co-2 lett. a-b)	▪ Mepa; ▪ Piattaforma Regionale (solo se proc. negoziate)	Piattaforma Regionale se procedure ordinarie
F/S	< soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016	< soglia art. 35 D.Lgs. 50/2016	< soglia comunitaria
LL.PP.	< 150.000 euro	< 1.000.000 euro	< soglia comunitaria

LA STIPULA DEL CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

Art. 32, co. 14, D.Lgs. 50/2016: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante **o mediante scrittura privata**; *in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*

STIPULA CONTRATTUALE



- Modalità elettronica (art.32)
- Imposta di bollo (DPR 642/72)



- Stand still (art.32)
- Comunicazioni (art.76)



- Consegna anticipata (art.32)

LA STIPULA DEL CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

Ordine diretto

➔ Regole di e-procurement art.49

Richiesta di offerta

➔ Regole di e-procurement artt. 52 e 53

Trattativa diretta

➔ Nessuna indicazione nelle Regole

LA STIPULA DEL CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA – ORDINE DIRETTO

REGOLE DI E-PROCUREMENT

Articolo 49 – Efficacia dell'Ordine Diretto e conclusione del Contratto

1. L'Ordine, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l'efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: pertanto, **nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore**, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato, fatto salvo il rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai Capitolati Tecnici ed al successivo comma 3.

3. La validità e l'efficacia dell'offerta e degli ordini dei Punti Ordinanti sono subordinati al rispetto delle condizioni contenute nel Catalogo, tra cui, in particolare, il **lotto minimo** di Prodotti/Servizi che possono essere ordinati, **l'Importo Minimo di Consegna**, **l'area di consegna**, l'eventuale **Disponibilità Minima Garantita** di Prodotti/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico, come previsto al successivo comma 4, la non sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine, ai sensi del successivo comma 5, nonché all'ipotesi di Ordine Diretto non eccedente le 100 righe.

Il Mepa e gli acquisti da catalogo

L'efficacia dell'ordine diretto (Art.49 Regole)

<u>Condizioni di efficacia</u>	<u>In caso di deroga</u>
Lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati	Adempimento facoltativo da comunicare entro 2 giorni solari successivi
Importo (€) Minimo di Consegna	
Area di consegna	
Ordine non eccedente le quattro pagine (100 righe) (*)	
<u>Ipotesi di ordini non vincolanti</u>	<u>Tempi di attesa</u>
Sussistenza di situazioni di inadempimento nei confronti del Fornitore cui è rivolto l'Ordine	Facoltà di respingere entro 4 giorni solari successivi
Eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul Mercato Elettronico	

(*) L'ordine diretto che supera le 4 pagine potrà essere rifiutato dal fornitore ove ritenesse che il dover apporre due marche da bollo non renda più conveniente l'evasione dello stesso.

AVVALIMENTO NELL'AMBITO DI UNA RDO Me.PA

Articolo 46, co. 5 regole di e-procurement – Nell'ambito di ciascuna procedura di acquisto indetta dai Soggetti Aggiudicatori, sarà possibile ricorrere all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, **solamente nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia già ammessa al MePA**

Consiglio di Stato, V, 4 dicembre 2017 n. 5698

MePA- AVVALIMENTO- non conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione l'obbligo che l'ausiliaria sia anch'essa ammessa al MePA.

...ha confermato l'esclusione dell'odierna appellante, per avere fatto ricorso ad un'ausiliaria (---) **non ammessa al sistema di e-procurement della pubblica amministrazione** (mercato elettronico della pubblica amministrazione – Me.PA) organizzato dalla Consip s.p.a., nell'ambito del quale si colloca la presente procedura di gara.

10. Sennonché anche con riguardo a tale ulteriore ragione di esclusione dalla gara devono essere accolte le censure della --- volte ad evidenziarne l'illegittimità.

Innanzitutto perché non prevista dalla lettera di invito. In secondo luogo perché in ogni caso, **quand'anche fosse ravvisabile, nemmeno conforme ai principio di tassatività delle cause di esclusione, ribadito nel nuovo codice dei contratti pubblici all'art. 83, comma 8**, e di certezza e trasparenza nelle procedure di affidamento di tali contratti, affermato a livello euro-unitario (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 2 giugno 2016, C-27/15).

LA STIPULA DEL CONTRATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA – RDO

Il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall'Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 53 regole di e-procurement – La conclusione del Contratto

1. Vista la peculiarità del MEPA quale strumento interamente telematico, il “Documento di Stipula” assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con Firma Digitale dal Soggetto Aggiudicatore. Ferma la necessità di provvedere all'invio del predetto documento ai fini del completamento della transazione elettronica, *ogni Soggetto Aggiudicatore potrà adottare ulteriori forme di stipula del Contratto tra quelle previste e disciplinate dall'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti e provvedere contestualmente ad integrare l'apposita sezione del sistema denominata “Dati e Documenti di Stipula”.*

Agenzia delle Entrate Risoluzione n.96/E del 16 dicembre 2013

1. Documento di stipula che benché firmato digitalmente solo dalla Stazione Appaltante è sufficiente - così come precisato nella risoluzione n.96e/2013 dell'Agenzia delle Entrate- ad instaurare il rapporto contrattuale considerato che contiene tutti gli elementi tipici di un contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione etc.).
2. Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell'offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
3. le disposizioni di cui all'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata “Ordine diretto”.

COMUNICAZIONI SUL MEPA

Art.22 co. 1 - Regole di e-procurement

Tutte le comunicazioni effettuate dal Soggetto Aggiudicatore e dal Fornitore quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti, documenti, certificazioni, dovranno di regola essere effettuate utilizzando il Sistema ovvero l'Area Comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti.

Il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore prendono atto che l'utilizzo dell'Area Comunicazioni nonché delle surrichiamate sezioni è esclusivamente riservato alle comunicazioni inerenti le operazioni compiute nel Sistema di e -Procurement. Non è pertanto ammesso l'impiego di tale Area o di dette sezioni per comunicazioni estranee o comunque non direttamente inerenti l'utilizzo predetto.

T.A.R. Sicilia, Catania, II, 7 dicembre 2017, n. 2817

«nelle procedura MEPA ogni comunicazione inerente la procedura, comprese le richieste di chiarimento e le relative comunicazione si effettuano all'interno dell'Area comunicazioni del Sistema presso il quale ogni concorrente elegge domicilio».

COMUNICAZIONI ART. 76

**PIATTAFORMA
DEL MEPA**



Data di prelievo nell'area comunicazioni

Data di invio	Data di consegna	Data di prelievo	Data di lettura
01/06/2017 11:49	01/06/2017 11:49	12/06/2017 12:37	

Ma garantisce l'avvenuta consegna?

P.E.C.



messaggio di «Ricevuta di consegna»

Art.22 co.3 - Regole di e-procurement

«Laddove il Soggetto Aggiudicatore o Consip lo ritengano necessario (come ad esempio nel caso delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 6 del D.lgs. 50/2016) od opportuno, le comunicazioni di cui al comma 2, potranno essere inviate al Fornitore presso altri recapiti da questo dichiarati, quali il numero di fax, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e la sede legale. Sono fatte salve specifiche prescrizioni eventualmente previste dai Soggetti Aggiudicatori nella documentazione di gara».

COMUNICAZIONI ART. 76 D. LGS. 50/2016

TAR Piemonte, Torino, sez. I, sent. 6 febbraio 2014 n.222

«Nelle gare d'appalto la gestione delle comunicazioni in modalità telematica tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) impone in capo alla Stazione Appaltante **l'onere di verificare la corretta ricezione** delle stesse da parte degli operatori economici partecipanti anche nell'ipotesi di errata indicazione della casella pec sulla domanda di partecipazione.

L'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e privato è disciplinato, infatti, dal D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68».

Il Mepa e la RDO (Richiesta di Offerta)

❑ Aggiudicazione



Criteri (art.95)

Anomalia (art.97)

**T.A.R. Campania, Napoli, sez. I,
sent. n.564 del 26 gennaio
2017**
In una procedura negoziata
sotto soglia l'art. 97 non è
direttamente applicabile (salvo
autovincolo).

Esclusione automatica prezzo più basso:
➤ Importo sottosoglia (LL.PP. 1mln)
➤ Almeno dieci offerte

**Costi della manodopera
e oneri aziendali
per la sicurezza**

**Difformità tra
regole di ammissione e
scheda tecnica**

Utile di impresa

**Cristallizzazione
graduatoria**

	A punteggio assoluto	Interdipendente
Lineare semplice	X	
Lineare spezzata sulla media		X
Concava alla migliore offerta		X
Lineare Min-Max		X
Proporzionalità inversa		X
Non lineare concava	X	
Non lineare a «S»	X	

FORMULA	TIPO	NOTE
Lineare spezzata sulla media	Interdipendente	Linee guida ANAC n.2 (K: 0,80-0,85-,090)
Concava alla migliore offerta	Interdipendente	<p>Linee guida ANAC n.2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coefficiente alfa= 1 Formula n.1 Allegato P (aumenta le differenze) (art.286 Regolamento <i>Servizio pulizia</i>) ▪ Coefficiente alfa <1 Scoraggia i ribassi ▪ Coefficiente alfa >1 Premia i ribassi più alti
Lineare Min-Max	Interdipendente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valore 1 a Rmax; valore 0 a Rmin
Proporzionalità inversa	Interdipendente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Non rispetta il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sull'importo a base di gara.

Garanzia provvisoria nella RDO Mepa (art.93)

Documento cartaceo

Dichiarazione sottoscritta digitalmente

- di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente appalto;
- di aver ottenuto l'impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria qualora l'offerente risultasse affidatario;
- di aver ottenuto l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Documento informatico

sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n 445/2000 con la quale il **sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante**; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;

Copia Documento informatico

sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di firma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita **dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale**, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

La seduta pubblica digitale e il cd TRACKING ELETTRONICO

Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388

TAR Puglia, Bari, sez. III, sent.n.1112 del 2 novembre 2017

TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, sent.n.665 del 23 ottobre 2017

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 14 giugno 2017, n. 450

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent.n.282 del 27 febbraio 2017

Consiglio di Stato, sez. III sent.n.4990 del 25.11.2016

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n.1598 del 10.08.2016

Consiglio di Stato, sez. III sent.n.3086 del 12.07.2016

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.484 del 04.04.2016

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.413 del 22.03.2016

TAR Valle d'Aosta, Aosta, sez. Unica, sent. n.5 del 15.01.2016

TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n.38 del 12.01.2016

Consiglio di Stato, sez, V, sent. n. 5824 del 23 dicembre 2015 (ll.pp.)

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 156 del 26.01.2015

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 11 dell'11.01/2015

Consiglio di Stato sez. V - sent. 6018 del 5.12.2014

Consiglio di Stato sez. V - sent. 6017 del 5.12.2014

Consiglio di Stato sez. V - sent. 5377 del 29.10.2014

TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I – sent. 667 del 20.06.2014

TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. I – sent. 666 del 20.06.2014

TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 3930 del 10.04.2014

TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 3354 del 26.03.2014

TAR Lazio, Roma, sez. III sent. 2199 del 25.02.2014

**ANAC Delibera n.1037
del 5 ottobre 2016**

Consiglio di Stato, sez. V, sent. n.3266 del 20 luglio 2016 ---- contraria

Autovincolo della stazione appaltante

La gestione telematica della gara

Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n. 5388

«La gestione telematica della gara offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella "conservazione" dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara potrà accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Pertanto, **il principio di pubblicità delle sedute** deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Infatti, le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura; l'affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa.

Nella gara telematica la conservazione dell'offerta è affidata allo stesso concorrente, garantendo che questa non venga, nelle more, modificata proprio attraverso l'imposizione dell'obbligo di firma e marcatura nel termine fissato per la presentazione delle offerte.

PROCEDURA TELEMATICA E SEDUTA PUBBLICA

T.A.R. Sardegna, I, 23 ottobre 2017, n. 665

Anche nel caso in cui la lex specialis recasse la previsione di una fase pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante.

«In proposito, la giurisprudenza amministrativa si è espressa, ormai da tempo, nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id., sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

Come correttamente rilevato dalla difesa della controinteressata, il predetto orientamento è stato trasfuso, a livello normativo, nell'art. 295, comma 7, D.P.R. 207/2010 (e successivamente dall'art. 58 d. lgs. 50/2016 per quanto non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

La gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche.

Alla luce delle superiori considerazioni, la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che, in siffatte ipotesi, quandanche la lex specialis recasse la previsione di una distinta fase pubblica destinata all'apertura delle offerte, l'eventuale omissione sarebbe comunque irrilevante (T.a.r. Lombardia, Brescia, 12 gennaio 2016, n. 38).

In definitiva, **il principio è che la gestione telematica della gara** offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte in quanto permette automaticamente l'apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data ed all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura; le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte (Consiglio di Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990).

LA VERBALIZZAZIONE POSTUMA UNITARIA

TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, sent. n.2 del 2 gennaio 2017

« ... La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non può significare anche contestualità di esternalizzazione dell'attività svolta dalla commissione. Se, da un lato, la verbalizzazione consiste nella redazione di un documento che riassume taluni fatti accaduti, **ciò non significa che, al termine di ogni seduta, esso debba essere redatto, approvato e indi sottoscritto.** In sintesi, la giurisprudenza, con orientamento condiviso dal Collegio, ritiene che, sebbene la confezione di separati atti, ossia, un verbale per ciascuna seduta, sia il metodo da preferire, in mancanza di norme, anche della lex specialis, che prescrivano la documentazione distinta di ogni riunione, **nulla impedisce ad una commissione di gara di redigere un unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate. Tuttavia, la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione** (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 2.9.2005, n. 4463; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 28-09-2011, n. 1332)»

LA CONTINUITÀ E CONCENTRAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA

TAR. Lazio, Roma, III-quater, 11 gennaio 2017, n. 452

Con l'ultima delle censure contenute nell'atto di motivi aggiunti si lamenta infine la violazione del principio di concentrazione delle sedute di gara le quali, nella prospettiva di parte ricorrente, si sarebbero articolate in un numero eccessivo di incontri e con uno spazio temporale sproporzionato tra gli stessi. Osserva il collegio che, per giurisprudenza pacifica, il **principio di concentrazione e di continuità delle operazioni di gara pubblica è soltanto tendenziale**, cioè suscettibile di deroga, potendosi verificare situazioni particolari, quali ad esempio la **complessità delle operazioni** di valutazione delle offerte, tali da impedire in termini obiettivi l'espletamento di tutte le operazioni in una sola seduta o in poche sedute ravvicinate (cfr., ex multis, T.A.R. Pescara, sez. I, 10 agosto 2016, n. 292).

Condizione indefettibile in tal senso è costituita dall'**adeguatezza delle modalità di conservazione dei plichi**, a presidio dell'imparzialità e della correttezza delle operazioni valutative (Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2016, n. 4993). Alla luce di quanto appena detto consegue che, nel caso di specie: da un lato si è svolta una procedura alquanto complessa, dato anche il criterio di aggiudicazione prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa); dall'altro lato non è stato fornito, anche in siffatta ipotesi, il benché minimo principio di prova circa la eventuale negligente conservazione dei plichi contenenti le operazioni di gara. Di qui il rigetto dello specifico motivo.

La sottoscrizione con firma digitale è il risultato di una procedura informatica basata su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche (una pubblica ed una privata), correlate tra loro e attribuite in maniera univoca ad un soggetto detto “titolare delle chiavi”, un sistema di codifica che attraverso il ricorso a determinati **algoritmi** matematici consente all’autore (tramite la chiave privata) “di rendere manifesta l’autenticità” e al destinatario (tramite la chiave pubblica) “di verificare la provenienza e l’integrità” di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

TAR Puglia Bari, sent. n.1019 del 24.05.2012

TAR Campania Napoli ord. n.943 del 4.07.2012

Consiglio di Stato, sez. VI, sent. N.4676 del 20.9.2013

TAR Lombardia, Milano, sez. III, decreto n.1335 del 9.12.2013

TAR Lazio Roma sez. I ter, sent. n.466 del 14.01.2014

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n.634 del 19.06.2014

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sent. n.635 del 19.06.2014

COSTI DEL PERSONALE/COSTI DELLA SICUREZZA/ONERI DELLA SICUREZZA

ART. 23, comma 16, D. LGS. 50/2016

«[...] Nei contratti di **lavori** e **servizi** la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua **nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso**» (disposizione questa che, si ricorda, non si applica per i servizi di cui all'art. 142, comma 5-*bis*, ai sensi del successivo comma 5-*septies*).

ART. 95, comma 10, D. LGS. 50/2016

Nell'**offerta economica** l'operatore deve **indicare** i propri **costi** della manodopera e gli oneri **aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e **sicurezza** sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). *Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).*

- **Costi della sicurezza** sono individuati in fase di progetto (PSC o DUVRI) e la loro definizione spetta alla stazione appaltante. Sono non soggetti a ribasso, vanno scorporati dall'importo soggetto a ribasso e sono finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze.
- **Oneri aziendali della sicurezza** devono essere determinati e indicati in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti. Sono connessi all'attività delle imprese.
- **Costi della manodopera** non vanno scorporati e vanno stimati dalla S.A.. Per il lavori il quadro di incidenza della manodopera compone il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33, co. 1, lett. f) del DPR 207/2010. In sede di offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera.

**Oneri aziendali
per la sicurezza
Art.95 co. 10 Codice**

T.A.R. Sicilia, Catania, IV 17 novembre 2017, n. 2688;
TAR Campania, Napoli, III, ordinanza n.333 dell'1 marzo 2017;
TAR Molise, Campobasso, I, sent.n. n.513 del 9 dicembre 2016;
TAR Molise, Campobasso, I, ordinanza n.147 del 31 ottobre 2016;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, ordinanza 25 novembre 2016, n. 1522;
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 12 dicembre 2016, n. 3217;
Cons. Stato, V, ordinanza n. 5582 del 15 dicembre 2016,;
T.A.R. Campania, Salerno, I, sent. n. 34 del 5 gennaio 2017;
T.A.R. Veneto, I, sent. n. 182 del 21 febbraio 2017;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sent. n.,166 del 25 febbraio 2017;
T.A.R. Campania, Napoli, III, sent. N. 2358 del 3 maggio 2017;
T.A.R. Lazio, Latina, I, sent. n. 295 del 8 maggio 2017;
T.A.R. Umbria, I, sent. n. 390 del 17 maggio 2017;
T.A.R. Sardegna, I, sent. n. 577 del 7 settembre 2017.

TAR Molise, Campobasso, sez. I, sent.n. n.513 del 9 dicembre 2016

Si tratta di disposizione che configura **un ineludibile obbligo legale** da assolvere necessariamente già in sede di predisposizione dell'offerta economica (così TAR Salerno, 6 luglio 2016, n. 1604) proprio al fine di garantire la massima trasparenza dell'offerta economica nelle sue varie componenti, evitando che la stessa possa essere modificata ex post nelle sue componenti di costo, in sede di verifica dell'anomalia, con possibile alterazione dei costi della sicurezza al fine di rendere sostenibili e quindi giustificabili le voci di costo riferite alla fornitura del servizio o del bene. Poiché siffatta dichiarazione configura un elemento essenziale dell'offerta economica **non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio** e comporta l'esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare.

★ **Possibilità del soccorso** ★

Solo nel caso in cui la legge di gara non specifichi la sanzione dell'esclusione in caso di inadempimento. TAR Campania, Napoli, sez. VIII 3 ottobre 2017, n. 4611.

I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, E ASSIMILABILI, SUL MEPA: LA TESI DEL Consiglio Nazionale degli Ingegneri

SECONDO IL C.N.I.

«

- 1) L'art. 36, co. 6 in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), ha abrogato le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati;
- 2) in ogni caso, l'ambito oggettivo di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, **non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica** (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni)».

TESI 1 – non tiene conto dell'art. 1, co. 450 della L. 296/2006;

TESI 2 – non tiene conto del fatto che il MePA non è una nuova procedura d'acquisto ma una piattaforma su cui gestire telematicamente una procedura fino ad oggi gestita con modalità cartacea.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al **comma 2, primo periodo, dell'articolo 23** nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, **di direzione dell'esecuzione**, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, **sono affidati** secondo le modalità di cui alla Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice. [...]

Art. 23, comma 2, primo periodo D.Lgs. 50/2016

2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle **professionalità interne**, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del **concorso di progettazione o del concorso** di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156.



Quindi possono essere esternalizzati:

- A. incarichi di progettazione diversi da quelli di cui all'art. 23, comma 2, del Codice;
- B. incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, di direzione lavori, di direzione dell'esecuzione e di collaudo.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

Art. 24, comma 1, D.Lgs. 50/2016

1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:
 - a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
 - b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
 - c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
 - d) dai soggetti di cui all'articolo 46.



- Facoltà e non obbligo di esternalizzazione per i servizi diversi da quelli di cui all'art. 23, co. 2, primo periodo del D.Lgs. 50/2016;
- Solo per il collaudo (art. 102, co. 6 D.Lgs. 50/2016) e la direzione lavori (art. 111, co. 1, D.Lgs. 50/2016) è previsto l'obbligo di motivare il ricorso all'esterno.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

1. [...] Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all'articolo 35, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.



Al progettista aggiudicatario possono essere affidate la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione purché sia stato previsto e, computato ai fini della stima del valore del contratto, in sede di gara.

N.B. 1: per la direzione lavori occorre aver dimostrato la carenza di organico;


N.B. 2: è principio generale che, ai fini dell'individuazione della procedura da espletare per l'affidamento degli incarichi attinenti all'ingegneria ed all'architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell'importo totale dei servizi. Se i servizi si riferiscono allo stesso intervento, non possono essere presi in considerazione separatamente.

ALTRI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI – Art. 157 D.Lgs. 50/2016

CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI

N.B.

Ai sensi dell'articolo 157, comma 3 del Codice, è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione collaudo, etc.... "per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente decreto."



SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Quelli rientranti nella nomenclatura :

CPC 867.1,2,3; CPV da 71000000-8 a 71900000-7 e79994000-8

L'art. 24, co. 1, l'art. 31, co. 8 e l'art. 157 del D. Lgs n. 50/2016 nonché le Linee Guida ANAC n. 1 del 14-09-2016, specificano:

- 1.REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' T.E.-DEFINITIVO ED ESECUTIVO;
- 2.REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- 3.DIREZIONE LAVORI;
- 4.COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE;
- 5.PRESTAZIONI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P.;
- 6.COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO;
- 7.COLLAUDO STATICO;
- 8.SERVIZI ACCESSORI ALLA PROGETTAZIONE O ALLA DIREZIONE LAVORI (indagini geologiche, geotecniche, sismiche, analisi di laboratorio, prove di carico, controlli, modelli QTE etc.)

SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DECRETO 2 dicembre 2016 n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

(G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017) - ENTRATO IN VIGORE IL 28-2-2017

ART. 24, co. 8, D.Lgs. 50/2016 – Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi **sono utilizzati** dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.



Ministero della Giustizia, decreto 17/06/2016 «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016):

SUSSISTE, PERTANTO, L'OBBLIGO ASSOLUTO DI FAR RIFERIMENTO ALLE TARIFFE